

TRAD IUS

TRADUZIONI GIURIDICHE – TRADUZIONI GIUDIZIARIE E RELAZIONI PERITALI - TRADUZIONI GIURATE (ASSEVERAZIONI)

a cura di Valeria Uva e Simona Carofiglio

I. TRADUZIONI GIURIDICHE

Il progressivo abbattimento delle frontiere tra gli Stati, attraverso l'apertura dei mercati, l'aumento della mobilità a livello globale e la creazione di soggetti giuridici transnazionali, fa sì che sempre più spesso si presenti la necessità di comprendere testi di natura giuridica redatti in lingua straniera.

Infatti, nonostante la comunità internazionale si sia dotata e continui incessantemente a sviluppare fonti e organismi sovranazionali, i singoli Stati sono i soggetti che regolano in larghissima parte il proprio sistema giuridico interno, attraverso fonti e organismi statali. Ciò comporta la **necessità di effettuare traduzioni giuridiche, qualora si abbia l'esigenza di trasporre in una lingua diversa da quella originale testi inerenti a una o più branche del diritto.**

Il professionista che si dedica alla traduzione giuridica, oltre alla conoscenza delle tecniche di traduzione e delle lingue di lavoro, deve avere piena padronanza della terminologia giuridica, dello stile e delle caratteristiche formali dei testi legali; deve possedere, inoltre, una solida conoscenza dei sistemi giuridici dei Paesi delle lingue di lavoro, nonché nozioni approfondite delle diverse branche del diritto.

II. TRADUZIONI GIUDIZIARIE E RELAZIONI PERITALI

Nell'ambito dei processi in cui l'imputato (nei procedimenti penali) o almeno una delle parti (nei procedimenti civili) sono soggetti stranieri, si presenta spesso l'esigenza di trasporre in una lingua diversa da quella originale alcuni atti o documenti del processo.

La traduzione di testi inerenti a procedimenti giudiziari viene denominata traduzione giudiziaria.

La traduzione giudiziaria può essere effettuata su richiesta di un'autorità giudiziaria e, in tal caso, il professionista incaricato della traduzione assume il ruolo di perito o consulente tecnico di ufficio (CTU). Se è la difesa dell'imputato o una delle parti a commissionare la traduzione, il traduttore incaricato svolge il lavoro in veste di consulente tecnico di parte (CTP).

A conclusione dell'incarico il traduttore consegna al committente la propria **relazione peritale**, che **normalmente consiste in una traduzione giudiziaria. In alcuni casi**, la relazione peritale **può contenere**, invece della traduzione integrale, **l'esposizione degli esiti di una perizia relativa a traduzioni effettuate da un altro perito/consulente tecnico** incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'altra parte.

Il professionista che svolge traduzioni giudiziarie, oltre alla conoscenza delle tecniche di traduzione e delle lingue di lavoro, deve avere piena padronanza della terminologia giuridica, dello stile e delle caratteristiche formali dei documenti e atti processuali; inoltre, deve possedere una solida conoscenza del diritto civile e penale e le relative norme processuali.

III. TRADUZIONI GIURATE (ASSEVERAZIONI)

Affinché la traduzione di un documento abbia valore legale nel Paese in cui si debba far valere il documento tradotto, la legge prescrive che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero.

Sebbene tale norma sia vigente in tutto il mondo, il procedimento per l'ottenimento della certificazione di conformità varia da Paese a Paese. La mancanza di uniformità, a livello internazionale, dei sistemi di certificazione delle traduzioni può comportare che traduzioni certificate conformi in un Paese non vengano riconosciute come tali nel Paese di destinazione. Pertanto, è sempre consigliabile interpellare l'organismo estero cui sono destinati i documenti tradotti, richiedendo informazioni precise circa la modalità e i soggetti da esso riconosciuti ai fini della certificazione di conformità.

Generalmente viene riconosciuto il carattere di ufficialità a una traduzione certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare; in molti Paesi, inoltre, esiste una figura di traduttore ufficiale abilitato a rilasciare la certificazione di conformità della propria traduzione tramite una formula di giuramento posta in calce alla traduzione, completa di firma e timbro del Traduttore ufficiale.

In Italia le traduzioni certificate aventi valore ufficiale ai fini legali sono le cosiddette traduzioni giurate da un traduttore ufficiale (tecnicamente: asseverazioni). La figura del traduttore ufficiale italiano viene definita da una circolare redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'insorgere di contrasti interpretativi in ordine alla norma (articolo 17, legge 11 maggio 1971, n. 390) che disciplina le traduzioni di atti formati all'estero e l'attestazione della loro conformità all'originale.

La definizione del traduttore ufficiale fornita dalla circolare di cui sopra è la seguente:

Per "traduttori ufficiali" devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione "ufficiale" di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della "ufficialità" in forza di una preesistente abilitazione o mediante successive procedure (es. giuramento). (Da Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 20685/92500 del 15/12/1980)

In Italia, infatti, non esiste un apposito albo la cui appartenenza conferisca ai traduttori un'abilitazione ufficiale al rilascio della certificazione di conformità delle proprie traduzioni. Esistono, invece: corsi di studio universitari e/o professionalizzanti in traduzione; attestazioni professionali emesse da associazioni di categoria; gli albi (o elenchi) dei periti ed esperti traduttori e interpreti, tenuti presso le Camere di Commercio o presso le cancellerie dei Tribunali.

Per quanto riguarda la procedura di asseverazione (comunemente chiamata 'giuramento'), in Italia essa consiste nel rendere la dichiarazione di conformità della propria traduzione dinanzi al funzionario preposto dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione (in tribunale), o dinanzi al Giudice di Pace, o dinanzi a notaio. La traduzione così asseverata (giurata) consisterà in un fascicolo contenente l'originale, la traduzione e il relativo verbale di giuramento, sottoscritto sia dal traduttore che dal funzionario/giudice di pace/notaio.